



Condizioni generali del METAS (CG METAS)

1 Campo di applicazione e generalità

- 1.1 Le CG METAS valgono esclusivamente per tutti i negozi giuridici posti in essere tra METAS e parti contrattuali esterne alle quali METAS fornisce prestazioni o verso le quali agisce in qualità di venditore.
- 1.2 Altre CG sono espressamente escluse anche qualora in un ordine o in una conferma d'ordine vi sia un esplicito rimando ad esse.
- 1.3 Le CG METAS sono riportate in internet sul sito www.metas.ch e quindi sono accessibili anche all'altra parte contrattuale.
- 1.4 Eventuali modifiche, accordi necessari, integrazioni e scostamenti dal requisito della forma scritta richiedono di essere espressi sempre in forma scritta.
- 1.5 Qualora singole disposizioni delle CG METAS risultino non valide, la validità delle altre disposizioni resta inalterata.
- 1.6 Luogo di adempimento è Wabern a meno che per la natura dell'ordine non emerga un altro luogo di esecuzione.
- 1.7 E fatto salvo il rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei lavoratori (tra cui l'Ordinanza per gli autisti).
- 1.8 Un contratto si perfeziona con la conferma del contratto (conferma dell'ordine) da parte di METAS oppure con l'accettazione dell'offerta di METAS da parte dell'altro contraente. Prenotazioni (ad es. di autocarri di taratura) e iscrizioni (ad es. a corsi di formazione) non costituiscono ancora un contratto.

2 Tutela del segreto

- 2.1 Tutte le informazioni acquisite in ragione dell'ordine, in particolare i segreti commerciali e industriali come pure le informazioni comunicate spontaneamente in altro modo, saranno trattate in modo strettamente confidenziale e potranno essere trasmesse a terzi solo con il consenso esplicito e scritto del contraente.
- 2.2 I dipendenti METAS sono sottoposti al segreto commerciale e al segreto d'ufficio in base all'articolo 22 della Legge sul personale federale del 24 marzo 2000 (LPers; RS 172.220.1); essi sono tenuti altresì al segreto professionale.
- 2.3 Sono fatti salvi gli obblighi legali relativi alla divulgazione di informazioni che METAS in via di principio tratta come confidenziali.

3 Costi e condizioni di pagamento

- 3.1 I costi (emolumenti) e le spese per i servizi forniti da METAS si basano sul catalogo dei servizi applicabile nel caso specifico o sull'offerta presentata. In via sussidiaria si applicano gli importi indicati nell'Ordinanza del 5 luglio 2006 sugli emolumenti dell'Istituto federale di metrologia METAS (OEM-METAS; RS 941.298.2) a cui va sommata l'imposta sul valore aggiunto.
- 3.2 Le fatture devono essere pagate entro il termine indicato nel documento di fatturazione, comunque entro 30 giorni dall'emissione della fattura. La valuta utilizzata è il franco svizzero.

4 Recesso

Il contraente può recedere dal contratto in base alle disposizioni cogenti del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220). Se il recesso avviene in un momento inopportuno, il contraente che recede è tenuto a risarcire il danno causato a METAS, quantomeno al pagamento dell'importo forfettario dovuto per il caso di recesso indicato nel catalogo delle prestazioni che si applica al caso. Se è richiesto un risultato intermedio, oltre alle prestazioni già effettivamente fornite, possono essere

fatturate tutte le ulteriori spese necessarie a METAS per rendere tale risultato in condizione di essere consegnato al cliente.

5 Garanzia e responsabilità

- 5.1 METAS risponde solo dei danni causati intenzionalmente o per negligenza grave all'altro contraente o a terzi. Ciò vale in particolare in caso di distruzione o danneggiamento di oggetti del committente e di danni che derivano al committente o a terzi dall'utilizzo dei risultati contrattuali prodotti (danni conseguenti).
- 5.2 È esclusa la responsabilità per pretese di garanzia nei confronti di METAS, nella misura consentita dalla legge.
- 5.3 Al fine di far valere eventuali pretese e richieste, carenze ed errori nell'esecuzione dell'ordine devono essere notificati per iscritto entro 10 giorni dal termine dell'ordine; l'assenza di ciò viene intesa come rinuncia ad ogni pretesa.

6 Altre condizioni

- 6.1 Tempi di attesa improduttivi, ad es. a seguito di mancato funzionamento, sporco nello strumento di misurazione o cattiva organizzazione, saranno conteggiati come fruizione delle prestazioni.
- 6.2 Se, a causa di circostanze ad esso non imputabili (sciopero, cancellazione di voli o treni, infortunio, sbarramento improvviso di strade o vie non più praticabili, avaria, assenza imprevista di un collaboratore ad es. per malattia o altro), METAS non rispetta la scadenza convenuta o deve interrompere un ordine in corso a causa di circostanze di cui non è responsabile, nei confronti di METAS non sussiste alcun diritto di risarcimento danni.
- 6.3 Un ordine in corso di esecuzione che deve essere interrotto per le ragioni di cui all'articolo 6.2, viene fatturato in base alle ore effettivamente lavorate fino al momento dell'interruzione.
- 6.4 La trasmissione dell'ordine a terzi richiede il consenso preliminare dell'altra parte contrattuale.

7 Documenti e proprietà intellettuale

- 7.1 I documenti prodotti da METAS possono essere trasmessi a terzi solo se in forma completa.
- 7.2 Una trasmissione parziale e in particolare la copia del logo o l'applicazione di adesivi METAS da parte del cliente sono vietate.
- 7.3 Il contraente deve garantire che da una prestazione di METAS non si generi un'impressione non autorizzata di indicazione di provenienza svizzera.

8 Foro competente e diritto applicabile

Foro competente: tutte le controversie sono sotto la giurisdizione dei fori competenti per Köniz (Wabern). Valgono esclusivamente le presenti CG METAS e in via sussidiaria le disposizioni del Codice delle Obbligazioni svizzero: è esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita (CISG) come pure delle norme di collisione (segnatamente la Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato [IPRG; RS 291]), che rinviano al diritto straniero.